



## COMUNE DI CONDOFURI

*Provincia di Reggio Calabria*

### PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

*Legge Regionale 21/12/2005 n° 17*

*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

*"Fascicolo 11"*

**Responsabile Area Tecnica**

*Arch. Simone GANGEMI*

**Progettisti del P.C.S. (a.t.p.)**

*Arch. Giulia FAZZOLARI*

**Commissario ad acta**

*Arch. M. Letizia SCHIAVONE*

*Arch. Giuseppa NICOLETTA*

*Geol. Rocco DOMINICI*

*Condofurii , marzo 2012*

## INDICE

### TITOLO PRIMO - "DISPOSIZIONI GENERALI"

Art. 1 - Finalità delle norme	Pag. 5
Art. 2 - Definizioni	Pag. 5
Art. 3 – Competenze	Pag. 8
Art. 4 – Spese istruttorie	Pag. 9

### TITOLO SECONDO - "PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI"

#### CAPO I - "RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME"

Art. 5 – Richiesta concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative ;	Pag. 10
Art. 6 – Richiesta concessione demaniale marittima per altri usi previsti nel Piano Comunale di Spiaggia (PCS);	Pag. 13
Art. 7– Richiesta concessione demaniale marittima per l’installazione di singoli gavitelli, pontili galleggianti e campi boe;	Pag. 14
Art. 8 - Criteri generali di valutazione delle istanze;	Pag.16
Art.9 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni demaniali marittime;	Pag. 17
Art. 10 – Canoni concessori;	Pag. 20
Art. 11 - Cauzione;	Pag. 22
Art. 12 – Imposta regionale e spese di registrazione;	Pag. 23
Art. 13 – Durata della concessione;	Pag. 23
Art. 14 – Concorso di più domande di concessione;	Pag.24
Art. 15 – Rinnovo delle concessioni demaniali marittime;	Pag. 25

Art. 16 – Autorizzazioni di breve durata; Pag. 26

**CAPO II** - "VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME"

Art. 17 – Variazioni oggettive alla concessione demaniale marittima; Pag. 28

Art. 18 – Strutture precarie all'interno dell'area in concessione; Pag. 30

Art. 19 – Affidamento a terzi dell'attività oggetto della concessione; Pag. 31

Art. 20 – Subingresso nella concessione; Pag. 33

**CAPO III** - "CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO"

Art. 21 – Revoca della concessione demaniale marittima – Modifica  
o estinzione della concessione per fatto dell'Amministrazione –  
Modifica o estinzione per cause naturali; Pag. 36

Art. 22- Decadenza della concessione; Pag. 37

Art. 23 – Devoluzione delle opere non amovibili; Pag. 39

**TITOLO TERZO** - "*DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI*"

Art. 24 – Gestione delle attività; Pag. 39

Art. 25- Montaggio delle strutture e pulizia dell'arenile; Pag. 40

Art. 26 – Sicurezza e solidità delle strutture; Pag. 41

Art. 27 – Varchi; Pag. 41

Art. 28– Classificazione e prezzi degli stabilimenti balneari; Pag. 42

**TITOLO QUARTO** - "*DISCIPLINA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME CHE  
NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DI PRIVATI*"

Art. 29 – Permesso di costruire e autorizzazione comunale ; Pag. 43

Art. 30 – Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni; Pag. 43

Art. 31 – Aree destinate alla libera balneazione; Pag. 44

Art. 32 – Aree pubbliche attrezzate; Pag. 44

**TITOLO QUINTO - "ATTIVITA' DI VIGILANZA ED ATTI IN AUTOTUTELA"**

Art. 33 – Vigilanza; Pag. 45

Art. 34 – Ingiunzione di sgombero; Pag. 46

**TITOLO SESTO - "DISPOSIZIONI FINALI"**

Art. 35 – Ordinanza balneare; Pag. 47

Art. 36– Sistema Informativo del Demanio Marittimo – S.I.D.; Pag. 47

Art. 37 – Disciplina transitoria e finale; Pag. 48

Art. 38 – Rinvii. Pag. 48

## TITOLO PRIMO

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Finalità delle norme**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni di competenza del Comune di Condofuri in materia di gestione dei beni del demanio marittimo situati sul territorio comunale, conferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del D. Lgs. n° 112/98 e da queste ultime conferite ai Comuni, ai sensi della legge regionale n° 3/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le utilizzazioni aventi finalità diverse da quelle turistico-ricreative e con decorrenza 16 luglio 2007 anche quando l'utilizzazione del demanio marittimo abbia finalità turistico-ricreative, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2005, n°17 recante "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*" e delle disposizioni di cui al "*Piano di Indirizzo Regionale (PIR)*" approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 147 del 14.06.2007, pubblicato sul BURC – supplemento straordinario n°3 del 14.07.2007.

Rimane riservata allo Stato la competenza in materia di rilascio concessioni demaniali marittime per "*approvvigionamento di fonti di energia*" e "*nelle aree individuate dal D. P. C. M. del 21/12/95,*"rimaste comunque escluse dalla delega agli Enti Locali.

#### **Art. 2 - Definizioni**

- *Codice della Navigazione (parte marittima)* – il R.D. 30/03/1942, n° 327;
- *Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione* - il D.P.R. 15/02/1952, n° 328;
- *Legge Regionale 21/12/2005 n° 17* – Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo;
- *Piano di Indirizzo Regionale* (di seguito denominato PIR) per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo, l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite al Comune le linee-guida per la predisposizione del proprio Piano particolareggiati di utilizzazione (per finalità turistico

ricreative) delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nel proprio ambito territoriale di competenza;

- Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS), il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS;
- Arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area di soggiorno all'ombra, avente una profondità non inferiore a ml 5,00, tenuto conto dell'andamento orografico dell'arenile e della profondità verso il mare dell'area interessata, utilizzabile esclusivamente per il libero transito e per ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze di sicurezza balneare emanate dall'Autorità Marittima);
- Soggiorno all'ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- Servizi di spiaggia, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;
- Stabilimento Balneare, strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
- Concessione demaniale marittima, (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- Demanio marittimo, (di seguito denominato DM), le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù

del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;

- Attività turistico-ricreative, le attività imprenditoriali di cui all' articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 Settembre 2002. Ai sensi dell'art. della L.R. 17/2005, per attività turistico-ricreative si intendono:
  - stabilimenti balneari, servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza e il soccorso;
  - esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
  - esercizi commerciali tipici;
  - noleggio imbarcazioni e natanti;
  - ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica di diporto;
  - esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative.
- Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) – sistema informativo gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del Demanio Marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.
- Confine demaniale marittimo - linea di andamento del confine demaniale marittimo riportata dal S.I.D.;
- Distanza minima tra le concessioni demaniali marittime - ml. 50;
- Area concedibile - Superficie demaniale marittima ricadente all'interno di uno degli ambiti individuati nel P.C.S. e da assentire in concessione;
- Area non concedibile - Superficie demaniale marittima ricadente all'interno di uno degli ambiti individuati nel P.C.S., non concedibile, ad uso esclusivamente pubblico;
- Percorso di accesso al mare - compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le concessioni esistenti il P.C.S. prevede un percorso di accesso al mare ogni ml 200 di fronte mare;
- Campo boe e/o punto di ormeggio attrezzato – specchio acqueo attrezzato con boe o pontili, comunque ancorati al fondo marino, per l'ormeggio e lo stazionamento di imbarcazioni;
- Corridoi di lancio - corridoi di mare delimitati, entro i quali è consentito il transito e l'approdo alla spiaggia dei natanti;
- Opere permanenti – sono quelle opere costruite con il sistema tradizionale a struttura mista, a fondazione profonda o superficiale, isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno;

- Opere inamovibili – sono quelle opere aventi struttura stabile, in muratura, in c.a., in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporta necessariamente la distruzione sostanziale dei manufatti;
- Opere amovibili (di facile sgombero) – sono quelle opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in acciaio o in legno o con altro materiale leggero, con pannelli leggeri diOMPAGNO e copertura leggera smontabile. La fondazione diffuse o isolate debbono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione totale o parziale del manufatto (sono comprese le cabine spogliatoio, ripostiglio, wc, tende, tettoie, gazebo, etc.);
- Attrezzature mobili sono attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare con rimozione totale alla fine della stessa (ombrelloni, sedie sdraio, percorsi pedonali poggiati sull'arenile).

### **Art. 3 – Competenze**

Ai sensi della normativa sopra richiamata il Comune ha competenza per l'esercizio delle seguenti funzioni sul demanio marittimo:

- a. Rilascio, rinnovo, revoca, decadenza, modifica o estinzione delle concessioni demaniali marittime per ogni tipo di finalità (artt. 36, e segg. del Codice della Navigazione);
- b. Autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione demaniale marittima (art. 45 bis del Codice della Navigazione);
- c. Autorizzazione al subingresso nelle concessioni demaniali marittime (art. 46 del Codice delle Navigazione);
- d. Autorizzazione all'uso di breve durata (sino a 30 giorni) di aree demaniali marittime e specchi acquei per ogni tipo di finalità;
- e. Rilascio, rinnovo, variazione, revoca, decadenza e subingresso delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'art. 9 della legge 16.03.2001 n° 88.

Sulle aree demaniali marittime assentite in concessione il Comune di Condofuri esercita la vigilanza e la polizia amministrativa avvalendosi degli Uffici comunali preposti, fermo restando le competenze dell'Amministrazione Marittima in materia di controllo e polizia

marittima disciplinati dalle vigenti norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché da altre leggi speciali in materia.

#### **Art. 4 – Spese istruttorie**

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, le spese di istruttoria dei procedimenti amministrativi indicati al precedente articolo sono a carico del richiedente nelle misure di seguito riportate e stabilite con delibera n° ..... del ....../...../.....:

- a. concessione demaniale marittima pluriennale per atto formale ( art. 9 e segg. del Reg. Cod. Nav.) €.....;
- b. concessione demaniale marittima per licenza, (art. 36 del Cod. Nav.) €.....;
- c. anticipata occupazione di zone demaniali marittime disciplinate con atto di sottomissione (art. 38 del Cod. Nav.) . €.....;
- d. autorizzazione per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art. 45 bis del Cod. Nav.), €.....;
- e. subingresso nella concessione (art. 46 del Cod. Nav.), €.....;
- f. licenza suppletiva per variazioni sostanziali al contenuto della concessione (art. 24 Reg. Cod .Nav.) . €.....;
- g. autorizzazione per iscrizione ipoteca (art. 41 Cod. Nav.), autorizzazione art. 24 Reg. C.N. per variazioni non sostanziali al contenuto della concessione, rinnovo concessioni per licenza . €.....;
- h. autorizzazione per l'utilizzo di suolo demaniale marittimo e/o di specchio acqueo del mare territoriale per finalità consentite dalla vigente normativa in materia e per periodi non superiori a 30 (trenta) giorni. €.....;
- i. autorizzazione per ripascimento stagionale, ai sensi dell'art 25 della legge regionale n.17/2005. €.....;

I diritti devono essere versati sul c.c.p. n° ..... intestato al Comune di Condofuri, indicando nella causale "*spese di istruttoria per rilascio atto/licenza/autorizzazione sul demanio marittimo*". I diritti suddetti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del

provvedimento richiesto sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni istanza – pena l'irricevibilità – deve essere allegata la ricevuta del versamento effettuato.

## TITOLO SECONDO

### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

#### CAPO I

#### RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

##### **Art. 5 – Richiesta concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative**

I soggetti che intendono utilizzare , in conformità alla previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS) e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, aree demaniali marittime e/o specchi acquei per finalità turistico-ricreative, devono inoltrare istanza documentata **entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS** presso l'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri e, per conoscenza, presso la Regione Calabria - Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - Servizio Provinciale di Reggio Calabria.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 17/2005, le aree da utilizzare per finalità turistico-ricreative possono essere richiesti da soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali.

Tali soggetti devono svolgere attività coerente con le finalità turistico-ricreative assegnate alle aree in questione.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 scaricabile dal sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti ([www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it)) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) sul quale deve essere rappresentata l'area richiesta in concessione e le strutture eventualmente da realizzare sulla stessa, mediante i metodi di rilievo indicati nella "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del

16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti ([www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it)).

- b) relazione tecnico-illustrativa, asseverata da tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine professionale di appartenenza, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n° 8 (otto) copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici libere ed occupate nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare ed indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti sull'area demaniale marittima oggetto della richiesta di concessione;
- c) elaborati grafici, in n° 8 (otto) copie, asseverati da tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine professionale di appartenenza, debitamente quotati:
- stralcio catastale in scala 1:1000;
  - stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
  - planimetria dell'oggetto della concessione, con l'indicazione delle aree in scala 1:500;
  - piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi da realizzare in scala 1:100;
  - tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi da realizzare in scala 1:100;
  - almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi da realizzare riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse in scala 1:100
- d) documentazione fotografica dei luoghi oggetto della concessione;
- e) visura catastale degli immobili oggetto della richiesta di concessione, se trattasi di pertinenze demaniali marittime;
- f) certificato (o autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risultino le notizie di cui al certificato stesso) della Camera di C.I.A.A., riportante anche la dicitura antimafia, di data non inferiore a sei mesi, da cui risulti nell'oggetto sociale la gestione di attività turistico-ricreative nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.65 n° 575,

con riferimento al richiedente e:

- per le società di capitali anche consortili ex art. 2615-ter C.C., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del C.C., al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
- per i consorzi ex art. 2602 C.C., a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) qualora nell'area chiesta in concessione è prevista la realizzazione di strutture, deve essere prodotta:

- autorizzazione paesaggistica-ambientale, ai sensi del D.lgs. 22/10/2004 n° 42 e D.P.C.M. 12/12/2005
- autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art.19 del D.Lvo 374/90

h) ricevuta del versamento di €..... effettuato sul c.c.p. n° ..... intestato al Comune di Condofuri, specificando nella causale "*spese di istruttoria per rilascio atto/licenza/autorizzazione sul demanio marittimo*"

**Art. 6 – Richiesta concessione demaniale marittima per altri usi previsti nel Piano Comunale di Spiaggia (PCS).**

I soggetti che intendono utilizzare, in conformità alla previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS) e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, aree demaniali marittime e/o specchi acquei per le seguenti finalità:

- associazioni sportive;

- attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria;
- pesca professionale;

devono inoltrare istanza documentata presso l'Area Tecnica e Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it) ) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegata:

- per le aree destinate ad associazioni sportive: la documentazione indicata alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del precedente art. 4 del presente Regolamento, nonché atto costitutivo e statuto dell'associazione ed affiliazione e/o aggregazione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento;
- per le aree destinate ad attività produttive e artigianali: tutta la documentazione indicata al precedente articolo 4 del presente Regolamento. In particolare, dal certificato della C.C.I.A.A. richiesto alla lettera f) dovrà risultare che il richiedente ha quale oggetto sociale lo svolgimento di attività quale cantieristica navale, rimessaggio di natanti, alaggio e varo imbarcazioni, riparazione mezzi nautici;
- per le aree destinate a pescatori professionisti: tutta la documentazione indicata al precedente articolo 4 del presente Regolamento. In particolare, dal certificato della C.C.I.A.A. richiesto alla lettera f) dovrà risultare che il richiedente (impresa da pesca o pescatore professionista) svolge quale attività prevalente la pesca professionale. Inoltre, le Imprese da pesca ed i singoli pescatori professionisti devono produrre rispettivamente il Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.

**Art. 7 – Richiesta concessione demaniale marittima per l'installazione di singoli gavitelli, pontili galleggianti e/o campi boe.**

I soggetti che intendono richiedere in concessione, in conformità alla previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS), lo specchio acqueo necessario all'installazione di singolo gavittello, di pontili galleggianti e/o campi boe devono inoltrare istanza documentata presso il l'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it)) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

Per il singolo gavittello, i quadri tecnici del citato modello D1 devono essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "*Guida alla compilazione del modello D1 – Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione*" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it)

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo,) sul quale deve essere riportata l'area richiesta in concessione e le strutture da realizzare sulla stessa, mediante i metodi di rilievo indicati nella "*Guida alla compilazione del modello D1*" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it)
- b) relazione tecnico-illustrativa, asseverata da tecnico abilitato, inerente l'oggetto della concessione demaniale marittima richiesta, (con individuazione dell'area e/o specchio acqueo, descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavittello);
- c) per pontili galleggianti e/o campi boe, elaborati grafici, asseverati da tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine professionale di appartenenza, su supporto cartaceo in n° 8(otto) copie e su supporto informatico, debitamente quotati:

- a. planimetria del progetto, con l'indicazione delle aree demaniali marittime, in scala 1:500;
- b. tutti i prospetti delle opere da realizzare, in scala 1:100;
- c. almeno due sezioni delle opere riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100;
- d) autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell' art. 19 del D. Lgs. 374/90 ;
- e) ricevuta del versamento di €..... effettuato sul c.c.p. n° ..... intestato al Comune di Condofuri, con la seguente causale "*spese di istruttoria – gestione demanio marittimo*".

#### **Art. 8 - Criteri generali di valutazione delle istanze.**

Il Comune, nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di quelle già rilasciate ed in corso di validità, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standards sui servizi, come definiti nel Piano Comunale di Spiaggia, i seguenti elementi:

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
- b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
  - elementi strutturali, con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti;
  - aspetti igienico sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
  - accessibilità ai parcheggi;
  - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
  - dinamica evolutiva del paesaggio;

- c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale;

#### **Art. 9 – Procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni demaniali marittime.**

Per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per le finalità indicate agli articoli precedenti del presente Regolamento, viene attivato il procedimento amministrativo di seguito specificato.

Il Responsabile del Procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa domanda completa in tutti i suoi allegati, ne dispone la pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio del Comune e dell'Ufficio Circondariale Marittimo o Ufficio Locale Marittimo competente per territorio, per un periodo di 20 (venti) giorni, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, a pena di inammissibilità, entro il termine di pubblicazione della domanda, osservazioni e/o ulteriori istanze concorrenti per la medesima area demaniale marittima oggetto di pubblicazione.

Esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'esame della Conferenza dei Servizi di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii., alla quale sono chiamati a partecipare:

- a. l'Agenzia del Demanio, Filiale Calabria, S.O.T. di Reggio Calabria;
- b. la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;
- c. L'Agenzia delle Dogane, Circoscrizione di Reggio Calabria;

- d. la Regione Calabria – Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - per il tramite del competente Servizio Provinciale, limitatamente ai procedimenti relativi al rilascio di concessione per finalità turistico ricreative;
- e. la Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici — Programmazione . e Coordinamento OO.PP. – Norme Sismiche, Difesa del Suolo, Servizio Vigilanza e Controllo OO.PP. – Sismico – Supporto Tecnico Protezione Civile di Reggio Calabria, ai fini della valutazione sull' idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- f. l'U.O. "Urbanistica" del Comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio e per il parere sull' idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere, anche con specifico riferimento alla *tabella T di codifica* allegata alla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68);
- g. l'U.O. "Attività Economiche e Produttive" del Comune, limitatamente ai procedimenti relativi al rilascio di concessione per lo svolgimento di attività commerciali;
- h. Provincia di Reggio Calabria – Settore 14 – Pianificazione Territoriale Urbanistica e Trasporti – Servizio 8 - Beni Paesaggistici - Ambientali, Urbanistica Comunale , Condono e Sorveglianza, competente al rilascio del nulla osta paesaggistico - ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22.10.2004 n°42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ", nonché del D.P.C.M. del 12.12.2005, per le strutture da realizzare sull' area richiesta in concessione;
- i. il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria – Ufficio per le Opere Marittime di Reggio Calabria , per gli aspetti di specifica competenza;
- l. tutte le altre Amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al rilascio della concessione.

La Conferenza di Servizi si svolge nei modi e nei termini indicati dagli artt. 14 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. e ii.. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla predetta conferenza.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio di una concessione demaniale marittima, rientrando nelle competenze del Comune di Condofuri, viene fissato in gg. 60 (sessanta).

Con la determinazione dirigenziale, che dà atto della conclusione favorevole della Conferenza di servizi, viene determinato anche il canone annuo dovuto dal concessionario per l'occupazione del suolo demaniale marittimo chiesto in concessione, da corrispondere allo Stato, ai sensi della vigente normativa in materia ( legge 04/12/1993, n° 494 e ss.mm.ii.) nonché l'importo dell'imposta regionale sulle concessione statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, da corrispondere alla Regione Calabria, ai sensi della legge regionale n°1/71 e s.m.i. .

Inoltre, con lo stesso provvedimento viene determinato l'importo a titolo di cauzione, ai sensi dell'art.17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di Navigazione, a garanzia dell'osservanza degli obblighi che il concessionario assume con il titolo di concessione .

Il concessionario, infine, è tenuto a corrispondere la T.C.G. per la registrazione della concessione , presso la competente Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e nella misura fissati dalla vigente normativa in materia, per la tipologia di concessione in trattazione.

La concessione demaniale marittima viene rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri e deve contenere, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, il termine entro il quale deve essere avviata la gestione, l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo di validità della concessione e il divieto di mutare le attività poste a base della concessione stessa.

Copia della concessione, numerata e registrata nel Registro delle concessioni demaniali marittime appositamente istituito dal Comune e nel Repertorio degli Atti dell'Ente locale, debitamente registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, deve essere trasmessa al Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni

aventi finalità turistico-ricreative), all' Agenzia del Demanio – Filiale Calabria – S.O.T. di Reggio Calabria, alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed al Comando dei Vigili Urbani del Comune per le attività di vigilanza di competenza.

#### **Art. 10 – Canoni concessori**

Il concessionario è tenuto a corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nel titolo di concessione, aggiornate annualmente secondo la percentuale stabilita dall' ISTAT. e comunicata annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La prima rata annuale del canone, da versare prima del rilascio della concessione, viene commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio del titolo concessorio ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive avranno tutte decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno di validità del titolo concessorio, mentre l'ultima rata è commisurata al periodo tra il 01 gennaio dell'ultimo anno di validità della concessione e la effettiva data di scadenza della stessa.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere il canone anche quando non usufruisca in tutto o in parte della concessione. Qualora l'utilizzazione del bene demaniale marittimo oggetto della concessione venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non spetta alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione, dandone comunicazione scritta al Comune.

Il concessionario è tenuto, quando ne sia richiesto, a esibire all'Ufficio comunale competente la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.

I canoni per concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate per finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto, di aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati nel rispetto dei criteri indicati nel comma 1 dell'art. 03 del decreto-legge 05 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 04 dicembre 1993, n° 494 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a

concessioni demaniali marittime", come modificata e integrata dall'art. 1, commi 250-256 della legge 27 dicembre 2006, n°296. " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" pubblicata sulla G.U. n° 299 del 27/12/2006 – Suppl. Ordinario n° 244).

Per la altre utilizzazioni diverse da quelle turistico–ricreative e da quelle della nautica da diporto, si applicano le disposizioni di seguito :

- Decreto Ministeriale 19/07/1989, per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per tutte le finalità diverse da quelle turistico – ricreative, pesca ed acquicoltura, cantieristica navale e nautica da diporto..
- Decreto 15/11/1995 n°595 "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime per la pesca ed acquicoltura, cantieri navali ed attività concernenti la costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di mezzi aeronavali";

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale vengono definite di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie indicate nelle lettere A, B, ed E della *tabella T di codifica* allegata alla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it) ); vengono definite di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate ("superfici occupate virtualmente"), si adottano i criteri di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.01.

### **Art. 11 - Cauzione**

Ai sensi dell'art.17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) nonché dell'art.24 della legge regionale n°17/2005, il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con il titolo di concessione mediante cauzione da prestare in numerario tramite depositato presso la Tesoreria Provinciale dello

Stato – servizio Cassa Depositi e Prestiti – (Banca d'Italia), in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore, per un importo non inferiore a due annualità del canone determinato nel titolo concessorio.

Per i soggetti titolari di concessione aventi finalità turistico – ricreativo, la cauzione deve essere cointestata al Comune di Condofuri, alla Regione Calabria ed all'Amministrazione Marittima, affinché ciascun Ente sia garantito pro-quota circa l'osservanza degli obblighi derivanti della concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, alla corresponsione dei canoni ed agli oneri per la remissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e per la Regione Calabria, alle modalità di esercizio dell'attività oggetto della concessione stessa.

Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria ( S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B., etc. ), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati. In tal caso, il concessionario dovrà produrre apposita attestazione di iscrizione ad una delle predette associazioni di categoria.

L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione oppure rivalersi sulla stessa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare l'ammontare della cauzione.

## **Art. 12 – Imposta regionale e spese di registrazione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione Calabria, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici competenti che lo riscuotono per conto della Regione Calabria, l'importo dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimoni indisponibile, ai sensi dell'art. 8 e ss. della legge regionale n°. 1/71, nella misura del 10% del canone determinato nel titolo di concessione.

La suddetta imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, deve essere applicata anche sugli importi delle sanzioni relative agli abusi sulle aree demaniali marittime, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 20 del PIR.

Il concessionario è tenuto, altresì, a provvedere al versamento, con modello F23, delle spese per la registrazione del titolo concessorio presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

La registrazione della concessione, in triplice originale, è curata dal Comune entro 20 gg. dalla data di formazione del titolo.

Un originale debitamente registrato viene trasmesso al concessionario.

### **Art. 13 – Durata della concessione**

Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui all'art.1, comma 1, della legge 04/12/1993 n°494 come modificato dall'art.10 della legge 16.03.2001 n°88 – indipendentemente dalla natura e dal tipo di impianti previsti ed il cui rilascio rientra nella competenza del Comune di Condofuri, hanno durata di anni sei. Alla scadenza si rinnovano automaticamente, per altri sei anni, e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il potere di revoca e di decadenza dell'Amministrazione Comunale concedente.

Il comma 253 dell'art. 1 della legge 296/2006, prevede l'estensione fino ad un massimo di anni 20(venti) della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo redatti dalle regioni.

**Dette disposizioni non si applicano alle concessioni destinate alla nautica da diporto.**

### **Art. 14 – Concorso di più domande di concessione**

Eventuali domande di concessione concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 8 del presente Regolamento. Le domande di concessione concorrenti sono a loro volta pubblicate ai soli fini della presentazione di eventuali osservazioni, entro i termini previsti per la loro

presentazione o al più tardi nei tre giorni successivi e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti.

Nel caso di domande concorrenti per nuove concessioni si applicano i criteri di preferenza indicati nell'art. 37 del Codice della Navigazione, con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotte o impedito capacità motoria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 – comma 1, del Codice della Navigazione, nel caso di più domande di concessione è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione concedente, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n° 17/2005, nel caso di più domande di prima concessione la preferenza è accordata, a parità di garanzie individuate secondo le previsioni di cui all'art. 37 del Cod. Nav., alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili, e, a condizioni di parità, secondo l'ordine temporale di presentazione.

Qualora, avendo in via principale esperita la procedura di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione, non siano stati riscontrati motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto demaniale marittimo interessato, sarà seguita la procedura della licitazione privata, rispettando i seguenti criteri di valutazione, indicati all' art. 10, comma 6, del PIR:

- a. predisposizione da parte del richiedente di apposito Piano Tecnico Economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena la decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;

- b. elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art.2 della legge 11 dicembre 1993, n° 494;
- c. maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

#### **Art. 15 – Rinnovo delle concessioni demaniali marittime**

In assenza di variazioni rispetto alla concessione in vigore, l'interessato, almeno 90(novanta)giorni prima della scadenza della stessa, manifesterà la volontà a proseguire nella concessione mediante presentazione di apposita istanza presso l'Area Tecnica e Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D2 (scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it)) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. I quadri tecnici dovranno essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "Guida alla compilazione del modello D2" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal suddetto sito).

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d'identità e la ricevuta del versamento effettuato sul c.c.p. n° ..... intestato al Comune di Condofuri, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo".

Acquisita la documentazione sopraindicata, il Comune, con determinazione dirigenziale dà atto del rinnovo della concessione e stabilisce contestualmente, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, le somme dovute dal concessionario a titolo di canone, secondo i criteri indicati al comma 6 dell'art. 9 e con le modalità di cui all'art.10 del presente Regolamento.

Il termine per la conclusione del procedimento per il rinnovo della concessione demaniale marittima, di competenza del Comune di Condofuri, viene fissato in giorni 30(trenta), decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

Copia del provvedimento di rinnovo è inviato al Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio – Filiale Calabria- S.O.T. di Reggio Calabria, alla Capitaneria di Porto di

Reggio Calabria ed al Comando dei Vigili Urbani del Comune per le attività di vigilanza di competenza .

### **Art. 16 – Autorizzazioni di breve durata**

I soggetti che intendano utilizzare per periodi di breve durata, sino a 30 (trenta) gg., zone del demanio marittimo e del mare territoriale anche per finalità diverse da quelle turistico ricreative (manifestazioni in genere, gare, manifestazioni sportive e simili) devono inoltrare istanza documentata – 30(trenta) gg. prima della data di utilizzo - presso l'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri.

Tali autorizzazioni vengono rilasciate dal Comune senza l'espletamento di formalità istruttorie, ai sensi delle Circolari n° 90/1999 e n° 99/2000 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispettivamente in data.....ed in data....., nonché della delibera di Giunta Regionale n° 184/2004. Esse sono soggette all'osservanza delle norme sull'imposta di bollo e di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, fatte salve le spese di istruttoria di cui all'art.3 lett "d" del presente Regolamento ed il pagamento del relativo canone di concessione.

Le autorizzazioni di durata non superiore a sette giorni vengono rilasciate dal Comune, a titolo gratuito, con provvedimento nel quale vengono indicati le condizioni e i limiti, rispettando i quali quella porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà essere utilizzata. Tale provvedimento non è soggetto a registrazione ed è sottoposto solo all'imposta di bollo.

Per le richieste di durata superiore a sette giorni e fino ad un massimo di trenta, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, previo pagamento del canone determinato ai sensi della Legge 494/93e s.m.i. secondo i criteri inseriti ai precedenti artt. 9 e 10 del presente Regolamento. Il provvedimento autorizzativo è sottoposto a registrazione presso l' Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it)) in bollo, con la compilazione del quadro principale, del quadro RF, del quadro RD (nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica), del quadro US con indicazione

delle superfici occupate e del quadro D e sottoscritto dal richiedente. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) sul quale risulti indicato un punto che ricada all'interno dell'oggetto dell'istanza , debitamente firmato in calce dal richiedente, secondo quanto previsto dalla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it)
- b) ove l'autorizzazione richiesta riguardi l'uso di specchi acquei, l'indicazione delle relative coordinate di individuazione;
- c) relazione sul tipo di attività / manifestazione che verrà svolta nell'area demaniale marittima interessata;
- d) ove – per le autorizzazione oltre i sette giorni - l'uso per cui è richiesta l'area demaniale marittima preveda la realizzazione di strutture (gazebo, tensostrutture, palchi e similari), il richiedente deve produrre anche l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n° 374/90;
- e) ricevuta del versamento di €..... effettuato sul c.c.p. n° ..... intestato al Comune di Condofuri, specificando nella causale "*spese di istruttoria – gestione demanio marittimo*".

## CAPO II

### VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

#### **Art. 17– Variazioni oggettive alla concessione demaniale marittima**

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi, le attività e le facoltà risultanti dal titolo concessorio.

Le variazioni al contenuto della concessione riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio. – entro i limiti delle previsioni e delle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS) e delle relative Norme Tecniche di attuazione – sono autorizzate con apposito provvedimento suppletivo dopo l'espletamento della

relativa istruttoria, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione , approvato con D.P.R. 15/02/1952 n°328.

La domanda, redatta utilizzando l'apposito modello D3 (scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it)) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, deve essere inoltrata **entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS** presso l'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri e, per conoscenza, presso la Regione Calabria Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - Servizio Provinciale di RC.

Alla domanda regolarizzata secondo la vigente normativa sul bollo, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) con rappresentata l'area chiesta in concessione e le variazioni da apportare sulla stessa (entità, struttura etc.), mediante i metodi di rilievo nella "Guida alla compilazione del modello D3" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it) ;
- b) relazione tecnico-illustrativa in n° 8 (otto) copie, asseverata da tecnico abilitato, inerente la richiesta di variazione alla concessione con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono variare ed indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti sull'area in concessione;
- c) elaborati grafici, asseverati da tecnico abilitato, su supporto cartaceo in n° 8 (otto) copie, nonché su supporto informatico, contenenti, debitamente quotati:
  - stralcio catastale in scala 1:1000;
  - stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
  - planimetria dell' oggetto, con l'indicazione delle aree in concessione, in scala 1:500;
  - piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi da realizzare in scala 1:100;
  - tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi da realizzare in scala

1:100;

- almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi da realizzare riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala

1:100;

- d) documentazione fotografica dei luoghi oggetto della concessione;
- e) visura catastale degli immobili, oggetto della concessione se trattasi di pertinenze demaniali;
- f) autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art.19 del D.Lvo n°374/90, per le strutture da realizzare sull'area in concessione;
- g) ricevuta del versamento di €..... effettuato sul c.c.p. n° ..... intestato al Comune di Condofuri , specificando nella causale "*spese di istruttoria – gestione demanio marittimo*".

Il termine per la conclusione del procedimento inerente il rilascio del provvedimento suppletivo della concessione demaniale marittima di competenza del Comune di Condofuri, viene fissato in giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell'istanza.

Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale concessa o, ancora, le modifiche non implicino variazioni volumetriche, la variazione può essere concessa con autorizzazione scritta, ai sensi dell'art.24 del Reg. Cod. Nav.

Il termine per la conclusione del procedimento di cui sopra viene fissato in giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell'istanza.

Copia del suddetto provvedimento di variazione alla concessione demaniale marittima va trasmesso al Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio – S.O.T. di Reggio Calabria, alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed al Comando Vigili Urbani per l'attività di vigilanza di competenza.

### **Art. 18 – Strutture precarie all'interno dell'area in concessione**

Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento necessarie per la loro concreta migliore fruibilità da parte di cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo previa semplice comunicazione al responsabile dell'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri.

Con le stesse modalità possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale già in concessione:

1. riallocazione di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità;
2. in occasioni di manifestazioni particolari e temporaneamente (sino a sette giorni), strutture poggiate al suolo necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa.

Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, impianti, manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo, previa documentata istanza da produrre al Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri e conseguente rilascio di apposita autorizzazione, dopo l'espletamento della relativa istruttoria ed acquisizione dei pareri favorevoli degli Organi statali preposti alla tutela della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.

Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione per stabilimenti balneari i concessionari possono installare, previa autorizzazione (se l'installazione è limitata alla stagione balneare) o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciata dal Comune, piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza della balneazione e della navigazione e di destinazione delle

aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori e per gli utenti balneari in generale.

### **Art. 19 – Affidamento a terzi dell'attività oggetto della concessione**

Il concessionario che intenda affidare ad altri soggetti – ai sensi dell'art- 45 bis del Codice della Navigazione – la gestione dell'attività oggetto della concessione o parte di essa (attività secondarie), deve inoltrare – almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa - apposita istanza presso l'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri.

l'Area Tecnica – Ufficio Urbanistica LL.PP. e Manutentivo del Comune di Condofuri ,  
come di seguito specificato:

- a) istanza in bollo, con la quale il concessionario chiede l'autorizzazione all'affidamento;
- b) istanza del potenziale affidatario, con allegato il documento d'identità;
- c) in caso di una società, atti societari in originale o autenticati da cui risulti la volontà di prendere in affidamento l'attività;
- d) contratto di affitto d'azienda;
- e) relazione tecnico- illustrativa dell'oggetto dell'attività che si intende affidare;
- f) ricevuta del versamento di €..... effettuato sul c.c.p. n° ..... intestato al Comune di Condofuri, specificando nella causale "*spese di istruttoria – gestione demanio marittimo*";
- g) certificato anagrafico della Camera di C.I.A.A. con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi (o autocertificazione del legale rappresentante da cui risultino le notizie di cui al certificato stesso) da cui risulti che l'affidatario ha titolo per lo svolgimento dell'attività da affidare nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.65 n° 575 e ss.mm.ii., con riferimento al richiedente e:

- per le società di capitali anche consortili ex art. 2615-ter C.C., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro

V, titolo X, capo II, sezione II del C.C., al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;

- per i consorzi ex art. 2602 C.C., a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio della autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, di competenza del Comune di Condofuri, viene fissato in gg. 60 (sessanta) dalla data di ricevimento dell'istanza;

Anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione o di parte di essa, il concessionario esercita direttamente la concessione.

#### **Art. 20 – Subingresso nella concessione**

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione, deve inoltrare apposita istanza al Comune di Condofuri - **entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS** - presso l'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri, secondo le modalità di seguito indicato.

Il subentrante deve presentare il predetto Ufficio Comunale:

- a) istanza in bollo con la quale chiede l'autorizzazione al subingresso;
- b) copia del documento di identità;
- c) copia del titolo giuridico che giustifica il subingresso (cessione ramo d'azienda, modifica societaria, ecc.) o, in caso di subingresso *mortis causa*, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti;
- d) ricevuta del versamento di € ..... effettuato sul c.c.p. n° .....

intestato al Comune di Condofuri, specificando nella causale "*spese di istruttoria – gestione demanio marittimo*";

- e) ove il subentrante sia una società, atti societari in originale o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare;
- f) certificato anagrafico della Camera di C.I.A.A. con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi (o autocertificazione del legale rappresentante da cui risultino le notizie di cui al certificato stesso) da cui risulti che il subentrante ha titolo a svolgere l'attività oggetto della concessione nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.65 n° 575 e ss.mm.ii., con riferimento al richiedente e:

- per le società di capitali anche consortili ex art. 2615-ter C.C., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del C.C., al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
- per i consorzi ex art. 2602 C.C., a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

Il concessionario cedente deve presentare:

- a) istanza in bollo con la quale comunica il proprio assenso al subingresso;
- b) copia del documento di identità;
- c) in caso di società, atti societari in originale o autenticati da cui risulti l'assenso al subingresso;

L'istruttoria – che non prevede la pubblicazione dell'istanza – non è limitata all'acquisizione delle manifestazioni di volontà degli interessati contenute nelle istanze

sopra indicate, ma è volta ad accertare il permanere dello stesso aspetto di pubblico interesse che originariamente ha portato al rilascio della concessione, legato ad una valutazione di meritevolezza della sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività in base alla sussistenza, costante nel tempo, di un preciso titolo giustificativo a tale scopo.

In tutti i casi in cui la concessione comporta la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E della citata tabella T di codifica, ai fini dell'autorizzazione al subingresso deve essere acquisito il parere obbligatorio della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia del Demanio – Filiale Calabria.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi il Comune concedente non ritenga opportuno confermare la concessione, si applicheranno le norme relative alla revoca, ai sensi dell'art 46 del Codice della Navigazione e dell' art. 20 della legge regionale n° 17/2005.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune concedente.

Il subingresso nella concessione è disciplinato dall'art. 46 del Codice della Navigazione e dall'art.20 della legge regionale n°17/2005 e art.12 del PIR. Esso può essere concesso una sola volta nell'arco di validità della concessione, fatta eccezione per morte del titolare della concessione o per casi di inabilità dello stesso.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio della autorizzazione al subingresso, di competenza del Comune di Condofuri, è fissato in gg. 60(sessanta).

Copia del provvedimento di subingresso deve essere trasmesso al Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio – S.T.O. di Reggio Calabria, alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed al Comando dei Vigili Urbani del Comune per le attività di vigilanza di competenza.

### CAPO III CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

#### **Art. 21 – Revoca delle concessioni demaniali marittime – Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'Amministrazione – Modifica o estinzione per cause naturali.**

Ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione e dell'art. 20 della legge regionale n° 17/2005, le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, a giudizio discrezionale del Comune, per motivi di interesse pubblico e per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare, con provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione Calabria espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della citata L.R. 17/2005.

La revoca della concessione demaniale marittima non dà diritto ad alcun indennizzo

La revoca può, altresì, essere disposta dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.20, comma 8, della legge regionale n°17/2005, anche per motivo di accertato pubblico interesse; nel qual caso, il Comune concedente, previa istanza del soggetto interessato, può autorizzare in alternativa una concessione ai fini turistico ricreativi sul litorale di competenza, possibilmente di superficie equivalente, fatto salvo il rispetto del limite non inferiore al 30 per cento delle aree destinate alla libera balneazione, come previsto dall'art. 12, comma 1 , VI alinea , della suddetta legge regionale.

Nel caso di revoca parziale della concessione si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, dandone comunicazione scritta al Comune

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Codice della Navigazione, la stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri Enti Pubblici per fini di interesse pubblico.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, la concessione si estingue.

Nelle concessioni demaniali marittime che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili, in caso di revoca delle stese, salvo che non sia diversamente stabilito nel titolo concessorio, gli impianti, i manufatti e le opere realizzati vengono acquisiti allo Stato e l'Amministrazione concedente è tenuta a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo degli impianti, di manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato della concessione .

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti

Ai sensi dell'art. 45 del Codice della Navigazione, quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni concessi da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

Prima di dichiarare la revoca della concessione l'Amministrazione Comunale fissa un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale l'interessato può presentare proprie deduzioni. Di tali deduzioni il Comune deve tenere conto e darne atto nel provvedimento di revoca.

La Regione provvede, anche, alla revoca in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali art. 20 comma 6 della L.R. n°17/2005.

#### **Art. 22 - Decadenza della concessione.**

Ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione e dell'art. 20, commi 2-3-4-5, della legge regionale 17/2005, il Comune può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere prescritti nella concessione  
o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;

- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nel titolo di concessione, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto nel titolo di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da leggi e/o regolamenti statali e/o regionali, ovvero da regolamenti e/o ordinanze comunali in materia di gestione e controllo dei beni del demanio marittimo;
- g) per inosservanza del disposto di cui all'art. 15, comma 2 e 3, della L.R. 17/2005, circa l'obbligo per il concessionario di predisporre appositi percorsi sulla spiaggia, sia parallelamente che normalmente alla battigia al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili nonché la loro mobilità all'interno dell'area demaniale marittima oggetto della concessione.

Nei casi indicati alle lettere a) e b) l'Amministrazione comunale può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza l'Amministrazione comunale fissa un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale l'interessato può:

- a. presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del procedimento di decadenza;
- b. rimuovere le cause contestate per l'adozione del provvedimento di decadenza, comportando la conclusione del procedimento stesso.

Nel caso in cui le controdeduzioni di cui al punto a) vengano rigettate dall'Amministrazione comunale, l'interessato può presentare ricorso presso l'Amministrazione Provinciale territorialmente competente. Il ricorso si intende accolto

in caso di mancata decisione entro i 30(trenta) giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte della stessa Amministrazione Provinciale

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite e per spese sostenute.

### **Art. 23 – Devoluzione delle opere non amovibili**

A norma dell'art. 49 del Codice della Navigazione, salvo che sia diversamente stabilito nella concessione, nei casi di revoca, decadenza o scadenza del titolo concessorio, le opere non amovibili costruite nella zona demaniale marittima concessa, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà del Comune di ordinare al concessionario, di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessi, entro i termini indicati in notifica.

Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si applica le disposizione di cui al all' art. 49, 2° comma, del Codice di Navigazione.

## **TITOLO TERZO**

### **DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

#### **Art. 24 – Gestione delle attività**

I soggetti che intendano esercitare la gestione di attività turistico-ricreative e balneari sul demanio marittimo, oltre alla relativa concessione rilasciata dal Comune per l'occupazione del suolo, devono ottenere anche l' autorizzazione sanitaria, commerciale ed urbanistica edilizia (permesso di costruire) da parte del Comune di Condofuri, nonché ogni altra concessione/autorizzazione eventualmente prevista per tali fattispecie..

Le autorizzazioni amministrative collegate alla concessione demaniale marittima devono avere la medesima durata della concessione stessa, anche in presenza di attività svolte a carattere stagionale.

Le concessioni di tipo stagionale prevedono l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi, fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n° 17/2005, le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, su richiesta del concessionario, previa autorizzazione del Comune da rilasciarsi a seguito dei necessari accertamenti di idoneità del sito interessato, mediante studio di compatibilità geomorfologica e costiera ed idraulica, come prescritto all'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PCS, nonché verifica di compatibilità sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale e di sicurezza delle strutture, possono permanere anche per l'intero arco dell'anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di rivalsa del concessionario nei confronti della Pubblica Amministrazione in conseguenza di danni cagionati da eventi calamitosi naturali. Analogamente, il concessionario, in presenza di tali eventi non potrà invocare interventi finanziari a carico della Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 25 – Montaggio delle strutture e pulizia dell'arenile**

Per le opere aventi le seguenti caratteristiche: "*strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate*", non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto di cui all'art. 2 L. n° 7/98.

Per la prima installazione di tali strutture è sufficiente una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura rientra nelle tipologie consentite sulle aree demaniali marittime aventi destinazione turistica-ricreativa, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2° lettera b) della L.R. 17/05, accompagnata da certificazione tecnica del costruttore.

Per gli anni successivi, l'installazione stagionale deve essere preceduta da un'autocertificazione a firma del concessionario indirizzata al Comune contenente la dichiarazione che l'installazione delle opere avverrà senza variazione alcuna rispetto agli elaborati progettuali già approvati e nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma del presente articolo.

Per il montaggio delle strutture stagionali nonché per la sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'avvio dell'attività e comunque entro il 31 maggio, i titolari degli stabilimenti balneari possono adoperare mezzi meccanici, previa autorizzazione del Comune e comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente. La comunicazione dovrà indicare, la ditta incaricata, i mezzi utilizzati (targa e/o telaio) ed il periodo interessato per le operazioni in questione.

Lo smontaggio delle medesime strutture dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura stagionale dell'attività, previa comunicazione scritta al Comune.

Nei periodi indicati di montaggio e smontaggio delle strutture è escluso lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa turistico-ricreativa.

#### **Art. 26 - Sicurezza e solidità delle strutture**

L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinata, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da effettuarsi a cura e spese del concessionario, mediante mandato a professionista abilitato, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616.

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno di riferimento, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti, dovrà fornire al Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Condofuri, copia della sopracitata attestazione di sicurezza.

#### **Art. 27 – Varchi**

A cura dei concessionari devono essere individuati, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica specifici varchi al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

I suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione e dovranno avere una larghezza minima di 1,50 metri lineari.

I concessionari sono obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi un cartello avente formato cm 100x50 recante l'indicazione "Ingresso Spiaggia Libera".

#### **Art. 28 – Classificazione e prezzi degli stabilimenti balneari**

Ai sensi dell'art. 18 del Piano di Indirizzo Regionale (PIR), gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base ai punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle categorie sopra indicate, deve possedere tutti e nove i requisiti "obbligatori" ed un numero variabile tra i sedici requisiti "facoltativi", sulla base dei criteri indicati nella tabella "A" allegata al PIR.

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli Enti strumentali in materia di turismo, **entro il 31 marzo di ogni anno**, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo, nonché le attrezzature in uso nello stabilimento.

Il Comune, **entro il 10 aprile di ogni anno** provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Regione Calabria, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.

Il Concessionario espone in modo ben visibile nello stabilimento balneare, una tabella in almeno due lingue con lo stemma della Regione Calabria, la classificazione attribuitagli, l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione e gli estremi di approvazione della stessa.

### **Art. 29 - Permesso di costruire e autorizzazione comunale.**

La realizzazione di opere sul demanio marittimo nonché la trasformazione od ampliamento di quelle già autorizzate è sottoposta al preventivo rilascio del Permesso di costruire da parte del Comune, ai sensi del D.P.R. 380/2001, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente e secondo le procedure ivi indicate, successivamente al rilascio della concessione e/o autorizzazione demaniale marittima.

Il Comune ha facoltà di condizionare il rilascio del Permesso di costruire a modalità costruttive che corrispondono alle esigenze di conservazione del patrimonio ambientale che, con il presente Piano, si intendono perseguire.

In ogni caso, devono avere, comunque, sempre particolare rilievo le valutazioni di ordine estetico.

Il permesso di costruire viene rilasciato dal Comune una volta formalizzata la concessione demaniale marittima, debitamente registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, e segue la validità della stessa CDM secondo le procedure e modalità indicate nel suddetto DPR 380/2001 e s.m.i.. Tuttavia, i concessionari ad inizio stagione balneare e prima del montaggio in sito delle strutture oggetto della CDM devono inoltrare formale comunicazione al Comune con espressa dichiarazione ed assunzione di responsabilità che le strutture stesse sono conformi al progetto oggetto del permesso di costruire e della concessione demaniale marittima.

## **TITOLO QUARTO**

### **DISCIPLINA DELLE AREE CHE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DI PRIVATI'**

#### **Art. 30 – Area per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni**

Comprende le parti del territorio costiero destinate alla sosta ed allo stazionamento libero delle imbarcazioni da pesca e da diporto.

Tali aree non possono formare oggetto di concessioni demaniali marittime in favore di privati e nelle stesse non è consentita la realizzazione di alcun tipo di struttura.

In ciascuna area con tale destinazione, per esclusiva iniziativa pubblica, possono essere realizzati scivoli per alaggio/varo imbarcazioni al fine di assicurare la funzione assegnata all'area stessa.

### **Art. 31 – Aree destinate alla libera balneazione**

Comprende le parti del territorio costiero liberamente fruibili per la balneazione. In tali aree il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia delle stesse.

In dette zone demaniali marittime non è ammesso il rilascio di alcun tipo di concessione in favore di privati. Possono essere autorizzate dal Comune, per un breve periodo (giornaliero o settimanale), manifestazioni occasionali per la pratica di sport di spiaggia ovvero acquatici, secondo le procedure indicate all' art. 16 del presente Regolamento.

In tal caso, le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti autorizzati, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita, per lo svolgimento di tali manifestazioni, la collocazione di strutture prefabbricate e mobili, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri ed alla vendita di bibite e cibi precotti, fermo restando l'ottenimento preventivo di tutte le autorizzazioni previste per l'espletamento di tali attività.

Nelle zone demaniali marittime destinate alla libera balneazione il Comune provvede alla installazione di idonee passerelle per facilitare l'accesso alla spiaggia da parte di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie, nonché punti di avvistamento e vigilanza ai fini della sicurezza della balneazione all'uopo presidiate da personale abilitato.

### **Art. 32 – Aree pubbliche attrezzate**

Comprende le parti del territorio costiero comunale in cui sono realizzate – per iniziativa dell'Amministrazione Comunale – opere per consentire o migliorare l'uso pubblico delle aree demaniali marittime. In tali aree non è ammesso il rilascio di concessioni a favore di privati. Il Comune può rilasciare autorizzazioni di breve durata (giornaliere, settimanali e sino a 30 giorni) per lo svolgimento di manifestazioni a carattere occasionale, secondo le procedure indicate all'art. 16 del presente Regolamento.

Le strutture con destinazione (chioschi, edicole, gazebi, etc), realizzate dal Comune sono gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, ovvero tramite soggetti individuati con apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, il cui bando deve prevedere le condizioni, i termini e le procedure per l'affidamento della gestione. a terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

## **TITOLO QUINTO**

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA ED ATTI IN AUTOTUTELA**

#### **Art. 33 - Vigilanza**

Ferme restando le attribuzioni e competenze di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale di Condofuri, sono esercitate dal Comune, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n° 17/2005.

Il Comune di Condofuri effettua sopralluoghi e controlli, attraverso gli Uffici comunali preposti ed il dipendente Comando di Polizia Municipale.

Qualora venisse accertato che sulle aree demaniali marittime in concessione siano stati commessi abusi ovvero siano state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate in difformità alla concessione, il Comune adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dagli artt. 54 – 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, ovvero da altre leggi speciali in materia.

Per le aree demaniali marittime in concessione, il Comune, in casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni accertate, adotta, rispettivamente, i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi della concessione e di decadenza della stessa..

#### **Art. 34 – Ingiunzioni di sgombero**

Nel caso in cui il concessionario realizzi impianti, manufatti o opere non previsti dal titolo concessorio e ciò risulti accertato e verbalizzato a seguito di apposito sopralluogo

degli Uffici comunali preposti, ovvero dagli altri Organi di polizia competenti nell'attività di accertamento e controllo sul demanio marittimo, il Comune concedente adotta i provvedimenti previsti dall'art. 54 del Codice della Navigazione ed avvia il procedimento finalizzato alla emanazione dell'ingiunzione di sgombero.

Analogamente, il Comune adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 54 del Cod.Nav. in presenza di abusiva occupazione di aree del demanio marittimo ed avvia il procedimento nei confronti del responsabile dell'abuso, finalizzato alla rimessa in pristino stato dell'arenile.

L'avvio di tale procedimento amministrativo deve essere comunicato al soggetto interessato ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., assegnando un termine per la presentazione di eventuali memorie difensive scritte e documenti.

In caso di mancata presentazione di memorie difensive e documenti, il Comune emana l'ordinanza di sgombero delle opere abusivamente realizzate e conseguente rimessa in pristino stato dell'area demaniale marittima abusivamente occupata, assegnando il termine massimo ( 60 giorni) entro il quale il soggetto destinatario è tenuto ad ottemperare.

Decorso infruttuosamente tale termine, fatta salva eventuale provvedimento di sospensiva da parte degli Organi giurisdizionali competenti, il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico del contravventore.

## **TITOLO SESTO**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 35 – Ordinanza balneare**

Fermo restando le attribuzioni e competenze dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della balneazione, sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, disciplinati con apposita Ordinanza di polizia marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, il Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le Associazioni di categoria, emana l'ordinanza balneare riferita

all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri delle attività balneari di competenza (disciplina esercizio stabilimenti balneari, regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento, attività balneare sulla spiaggia libera, uso delle piscine, etc.).

#### **Art. 36 – Sistema Informativo del Demanio Marittimo ( S.I.D.)**

##### ***Modelli domanda normalizzati e relativi software di supporto***

Le domande per l'attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del Demanio Marittimo e di cui al presente Regolamento, devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso Ministero dovesse in futuro approvare. Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati, il suddetto Ministero ha reso gratuitamente disponibile i software applicativi di seguito indicati e rinvenibili presso il proprio sito internet: [www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it](http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it):

- Do.Ri. – domanda richiedente – utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari, tecnici abilitati) per l'acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande aventi per oggetto l'utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo, nonché per la generazione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare a questa Amministrazione Comunale; esso è scaricabile dal sito internet sopra indicato;
- Do.COL - Documentazione Centro Operativo Locale – utilizzabile dai COL. (Regione, Comune, Capitaneria di Porto) per l'acquisizione dei dati contenuti nei modelli di domanda normalizzati presentati su supporto cartaceo;
- Ge.Trans – Gestione Transitorio – utilizzabile dai COL per l'acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già assentite.

#### **Art. 37 – Disciplina transitoria e finale**

Il Responsabile del Procedimento comunica a tutti coloro che hanno presentato istanze per il rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali marittime, o variazioni al contenuto delle stesse, anteriormente all'entrata in vigore del P.C.S., la necessità di riproporle o adeguarle nel rispetto del P.C.S. e del P.I.R.

### **Art. 38 - Rinvii**

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alle leggi nazionali e regionali in materia di amministrazione ed uso del demanio marittimo e di determinazione dei relativi canoni, alle disposizioni contenute all'art. 1 commi 250-256 della Legge n°296 del 27.12.2006, nonché alle norme contenute nella legge regionale 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio delle delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" ed alle disposizioni di cui al " Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative ( PIR )", approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 in data 14/06/2007, pubblicato sul BURC, Suppl. Straordinario n° 3 del 14 luglio 2007.

Il presente Regolamento di gestione del demanio marittimo ricadente nel territorio del Comune di Condofuri è sottoposto alla approvazione dell'Ente locale con delibera del Consiglio Comunale ed eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno formare oggetto di analoga procedura.

Condofuri, marzo 2012

#### **Responsabile Area Tecnica**

*Arch. Simone GANGEMI*

#### **Progettisti del P.C.S. (a.t.p.)**

*Arch. Giulia FAZZOLARI*

#### **Commissario ad acta**

*Arch. M. Letizia SCHIAVONE*

*Arch. Giuseppa NICOLETTA*

*Geol. Rocco DOMINICI*